

Città di Pachino Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO IL CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI PACHINO.

PROTOCOLLO CONDIVISO PER LA GESTIONE FUNZIONALE.

PIANO DI GESTIONE.

Art.1 - Oggetto del Servizio

Cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, liberi e/o vaganti, rinvenuti e/o catturati sul territorio comunale e non reclamati dai privati proprietari entro i termini di legge previsti. Smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.

Servizio principale:

- garantire la cattura dei cani randagi ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- provvedere ai vari servizi di prelievo e trasporto degli stessi;
- procedere al ricovero dell'animale presso il canile di questa amministrazione o, su diversa indicazione dell'ASP competente, per reimmetterlo nel territorio di cattura, previe eventuali cure e rieducazione;
- provvedere al mantenimento alimentare secondo le condizioni di cui al Paino di Gestione;
- nel caso di reimmissione nel territorio di cattura, di provvedere al sostentamento dell'animale ed al controllo sanitario prima del suo rilascio sul territorio.
- Il gestore affidatario è, inoltre, tenuto ad ospitare e mantenere temporaneamente presso la struttura comunale, gli eventuali cuccioli abbandonati, nelle more dell'eventuale affido, da eseguire nel più breve tempo possibile.

Servizi accessori e complementari:

- Accertamento della presenza del codice identificativo al fine di una possibile individuazione del proprietario e l'eventuale trasporto presso l'abitazione dello stesso.
- provvedere al trasporto per garantire la possibilità di accedere alla sterilizzazione gratuita nei casi di possibile reimmissione nel territorio comunale;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo, in collaborazione con le realtà associative locali, ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione per tutti i cani custoditi, con attività mirate;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASP competente, nelle attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi, compresa la limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso scientifico, sulla base di un programma concordato con il servizio medesimo;
- osservanza di tutta la normativa vigente, nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n° 281/91, alla L.R. n° 15/2000, al D.P.R.S. n.7 del 12/01/2007, nonché al Regolamento comunale.

Art. 2 - Durata del Servizio

Il presente disciplinare viene stipulato per la durata e per il periodo indicato e riportato nella determinazione di affidamento, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa.

La penale per ritardato inizio del servizio, salvo cause di forza maggiore (scioperi, intemperie, terremoti, etc.), è stabilita nella misura di €. 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 3 - Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzatura

L'ente proprietario dichiara che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali di cui al servizio del presente disciplinare è idonea ed in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I locali sono dotati di spazi adibiti ad uffici amministrativi, sanitari e sala operatoria.

Art. 4 - Descrizione e modi di esecuzione del servizio

Il canile dovrà essere liberato dagli animali ospiti, non soggetti a rieducazione e/o cure e trattamenti riabilitativi, ovvero non ritenuti pericolosi e morsicatori, nel più breve tempo possibile e comunque al termine dei trattamenti veterinari necessari, allorquando dichiarati certificatamente idonei alla reimmissione sul territorio, o alla restituzione al proprietario, ovvero all'affido in adozione.

Sono a carico dell'affidatario, i seguenti oneri:

- a) la disponibilità di almeno un automezzo adibito e regolarmente autorizzato per il trasporto di animali vivi, ivi compreso il carburante, il conducente e ogni altro onere necessario e pertinente a tali esigenze;
- b) la fornitura e la somministrazione degli alimenti per il mantenimento dei cani durante l'intero periodo di permanenza nel canile;
- c) la presenza di personale qualificato per la rieducazione del cane, prima della reimmissione nel territorio di cattura;

L' affidatario garantisce inoltre:

Sul registro devono essere annotati: il n. progressivo di ingresso, la data di accalappiamento, la data di introduzione (se diversa), tutti i dati caratteristici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. microchip o tatuaggio) nonché la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del destinatario.

Tale registro va vidimato a cura del competente Ufficio Anagrafe Canina Comunale ad ogni inizio anno.

Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Il registro in questione è pubblico, il gestore del servizio dovrà pertanto permetterne la eventuale consultazione anche alle associazioni riconosciute del settore.

Nel canile non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Esclusi i casi sociali, al cui mantenimento provvederà il Comune, i proprietari dei cani ceduti sono assoggettati al mantenimento del proprio animale come da regolamento comunale (se ed in quanto vigente) ovvero ai medesimi costi di cui alla vigente normativa regionale in materia.

L'affidatario ha l'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario ASP l'eventuale ricovero di animali identificati al fine di permettere il ritrovamento del proprietario.

A garanzia del benessere degli animali, deve essere garantito quotidianamente un rapporto adeguato tra numero di personale addetto alla cura degli animali e numero di animali presenti nella struttura, non inferiore a 1 addetto ogni 40 animali. Deve inoltre essere garantito il diritto allo sgambamento nelle apposite aree.

L'affidatario dovrà comunicare recapito telefonico mobile e pec al Comune di Pachino, garantendo la reperibilità reperibile h24, sia nei giorni festivi che feriali. L'intervento dovrà effettuarsi entro le due ore dalla richiesta.

La cattura degli animali dovrà avvenire con metodi e attrezzature idonee, che non comportino sofferenze per gli animali.

Art. 8 - Volontariato

La gestione affidataria è tenuta inoltre, alla valorizzazione del volontariato locale, consentendo l'accesso al canile rifugio degli appartenenti alle associazioni di volontariato regolarmente autorizzate dal Comune, per promuovere ed espletare attività collaborative in favore del benessere degli animali e favorire l'inserimento degli stessi nel territorio ovvero per le adozioni e gli affidi.

I volontari devono essere muniti di tesserino identificativo con foto, esibito permanentemente durante la permanenza e per potere operare all'interno del canile, devono essere titolari di una propria Polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile ed infortuni.

Art. 9 - Condizioni economiche

Il valore economico è stimato "a corpo". L'importo e le modalità di liquidazione per la gestione complessiva di tutti i servizi elencati e specificati sono regolati dall'atto di affidamento del servizio e dal contratto relativo ovvero dalla scrittura privata. La data di effettivo avvio dei servizi, sarà stabilita ufficialmente con provvedimento del funzionario comunale responsabile del servizio Anagrafe Canina e Sanità, per la durata prevista. Il servizio sarà contabilizzato alle condizioni fissate dal presente Disciplinare. La stima economica scaturisce dalla valutazione della proposta di gestione selezionata in ordine ai criteri di maggior vantaggio per l'ente, applicati al rapporto costi/benefici/possesso requisiti soggettivi, a parità di condizioni previste. Alla liquidazione si provvederà trimestralmente mediante emissione di mandato di pagamento, conseguente alla presentazione di relativa fatturazione FPA.

Dovranno essere allegati alla fattura:

- tabulato con il conteggio dei giorni di ricovero e mantenimento dei singoli cani;
- copia di tutti i documenti di affido, di restituzione al proprietario, cure effettuate, eventuali certificati di decesso.

Art. 10 - Contratto ~ Scrittura Privata

La stipula del contratto, ovvero della scrittura privata, è subordinata all'accertamento, da parte del Comune di Pachino, circa la sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'affidatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l'Ente appaltante chiederà il risarcimento del danno, attuerà le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi, inoltre, la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio ad altra impresa.

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione.

PROTOCOLLO CONDIVISO:

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI PACHINO

1. COMPITI DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO INCARICATO DAL COMUNE DI PACHINO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RIFUGIO SANITARIO DI C.DA S.IPPOLITO DI PACHINO

Il Comune di PACHINO assicura l'attività di cattura e ricovero presso il canile sanitario di cani randagi o vaganti ed il recupero di cani non di proprietà feriti e/o incidentati, bisognosi di cure sanitarie. Recupera inoltre cani padronali smarriti o abbandonati.

Il funzionario previsto dal comma 8 articolo 11 della legge 15/2000 provvede a effettuare direttamente con personale comunale formato o tramite ditta/associazione incaricata, la operazione di cattura e in particolare quelle disposte dal veterinario ufficiale dell'Azienda ASP di Siracusa. Tale attività dovrà essere garantita nell'arco delle 24 ore, per tutto il periodo dell'anno, ed espletata nel più breve tempo possibile. All'ingresso al canile l'animale dovrà essere posto in isolamento. Il personale addetto alla gestione del canile avrà cura di verificare la presenza di eventuale microchip e ricercare il proprietario, previa compilazione del "Registro cattura cani randagi/vaganti recupero animali feriti". Al momento della identificazione del cane sprovvisto di microchip devono essere a disposizione del Veterinario ufficiale - direttore sanitario tutti i dati inerenti la cattura dell'animale, comprensivi di tutti i dati anagrafici della persona o Ente segnalante, il luogo, il giorno e l'ora della cattura, nonché il soggetto che ha autorizzato l'introduzione. In caso di riconsegna immediata del cane vagante, l'addetto alla cattura deve provvedere preventivamente a far controfirmare dal proprietario il registro delle catture, con tutti i dati anagrafici necessari per il successivo addebito delle spese di cattura e ricerca anagrafica.

Il personale addetto alla gestione del canile deve collaborare con il Servizio Veterinario della UOC SIAPZ nel contenimento del cane da sottoporre a visita o controllo, applicazione microchip, somministrazione di medicinali, vaccini, ecc..

Il personale addetto alla gestione del canile deve garantire la presenza, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, così come stabilito dall'articolo 13 comma 1 della legge 15/2000, per visite, adozioni e per le attività delle Associazioni/Enti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e comportamentali all'interno del canile sanitario.

Il personale addetto alla gestione del canile deve garantire:

- la pulizia quotidiana dei box, delle ciotole e dei locali annessi al canile e provvedere ad alimentare nell'apporto
 energetico adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle caratteristiche della razza, seguendo le indicazioni
 impartite dal medico veterinario incaricato dell'assistenza sanitaria della struttura;
- la presenza di acqua pulita a disposizione nelle ciotole;
- le periodiche disinfezioni e disinfestazioni, con cadenza almeno mensile, ed in ogni caso ad ogni uscita dei cani dai box, con idonei prodotti e presidi sanitari (a carico del Comune e concordati con il direttore sanitario della struttura. Le date degli interventi saranno riportate nel "Registro disinfezioni/ disinfestazioni/derattizzazioni" predisposto e oggetto di controllo periodico da parte del Servizio Veterinario della ASP, che potrà impartire eventuali disposizioni per migliorare la gestione operativa ed igienico sanitaria della struttura.
- avvisare tempestivamente il veterinario ufficiale ASP incaricato per problematiche di tipo sanitario che dovessero insorgere sugli animali ricoverati. Il medesimo personale deve osservare scrupolosamente eventuali disposizioni da parte del Servizio Veterinario per migliorare la gestione igienico-sanitaria
- Il personale incaricato della gestione del canile deve essere istruito e formato per la procedura di collocamento degli gli animali morti nel frigo congelatore in attesa dell'invio allo smaltimento tramite ditta specializzata.
- Il responsabile amministrativo preposto alla gestione del canile deve provvedere al trasferimento, su richiesta del direttore sanitario gli animali non affidati o reimmessi nel territorio entro il periodo stabilito, presso il canile rifugio individuato dalla Amministrazione Comunale di Pachino.
- Disinfezioni / Disinfestazioni I prodotti utilizzati di cui si deve dotare il gestore del Canile, sono così individuati: Ipocloriti per la disinfezione dell'ambulatorio e della struttura di ricezione; Sali quaternari di ammonio per la disinfezione del canile; Diazal (diazinone) o analoghi per il trattamento antiparassitario dei box.

2. COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA UOC SIAPZ

Il controllo sanitario indicato dall'art. 2 della Legge n. 281/1991 prevede adempimenti sanitari specifici che nel caso del canile sanitario devono essere effettuati dal Servizio Pubblico (es. trattamento profilattico contro la rabbia e/o altre malattie trasmissibili, eutanasia, ecc.). Oltre a tali prestazioni, il Servizio Veterinario deve assicurare comunque lo svolgimento delle seguenti prestazioni sanitarie ed amministrative:

a) Vigilanza sul rispetto delle garanzie igienico sanitarie delle strutture e sulla corretta attuazione dei programmi di lotta al randagismo.

CANILE SANITARIO PACHINO

PIANO DI GESTIONE

L'obiettivo del piano di gestione è quello di fornire indicazioni per una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione della legislazione vigente riguardante la gestione del canile sanitario di C.da Coste S. Ippolito

Il Canile sanitario di Pachino attivato ai sensi della legge 15/2000 è struttura che rappresenta il luogo di prima accoglienza e pronto soccorso per gli animali vaganti catturati e/o rinvenuti feriti e per gli animali morsicatori per il previsto periodo di osservazione sanitaria.

I cani sono tenuti per il periodo necessario all'espletamento degli accertamenti e degli interventi sanitari fermo restando quanto disposto, relativamente all'adozione, dall'art. 2, c. 5 della L. 281/91.

Il canile sanitario è ubicato in C.da Coste S. Ippolito, territorio di competenza del Comune di Pachino. Nella struttura non devono essere ospitati cani *ad vitam*.

Requisiti gestionali

Relativamente alla gestione del canile i cani devono essere inseriti nell'anagrafe canina regionale al momento dell'ingresso, e devono essere registrate tutte le variazioni (trasferimenti in altre strutture, uscita per adozione o per morte). Devono essere sottoposti ad isolamento e quarantena minima di 7 giorni o meno ad avviso del veterinario ufficiale che sottopone a visita l'animale.

Alimentazione

L'alimentazione deve essere adeguata allo stato fisiologico e/o patologico di ogni animale; la determinazione di quantità, qualità e appetibilità della razione deve essere certificata dal Direttore sanitario del canile. In sede di prima visita deve essere prescritta una dieta adatta alla condizione fisiologica e/o patologica di ogni animale. Gli operatori devono variare la dieta al variare delle condizioni fisiologiche o patologiche del soggetto. La distribuzione degli alimenti deve avvenire almeno una volta al giorno, due volte al giorno per particolari categorie di animali (cagne gravide e in lattazione, cuccioli, soggetti defedati). Ogni animale deve avere una propria ciotola; nei box multipli le ciotole devono essere posizionate in modo da evitare conflitti tra i cani presenti. E' necessaria la sorveglianza durante i pasti a garanzia dell'effettivo approvvigionamento alimentare di ciascun animale.

Acqua

Gli abbeveratoi fissi e a riempimento automatico devono essere in numero sufficiente agli animali stabulati e ispezionati giornalmente. Deve essere prevista un'idonea fonte di approvvigionamento idrico di emergenza in caso di mancata erogazione o funzionamento dell'impianto.

Sorveglianza

L'osservazione del comportamento e dello stato sanitario degli animali deve essere almeno giornaliera ed effettuata da personale competente, formato e motivato.

• Personale operante nel canile

Il canile deve disporre di un numero di operatori sufficienti in relazione al numero degli animali ospitati ed alla tipologia della struttura. È necessaria la presenza almeno di un operatore ausiliario (per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria. deve essere garantita giornalmente l'assistenza veterinaria in sede ove necessaria e urgente.

Si raccomandano nel canile sanitario:

- l'assistenza sanitaria all'ingresso di tipologie particolari di cani;
- le cure d'urgenza;
- · la profilassi delle malattie diffusive;
- la facile manipolazione degli animali da parte del personale ausiliario che collabora con il vetrinario ufficiale.

Assistenza sanitaria dei cani di proprietà comunale

Le prestazioni devono essere erogate dalla ASP in base all'art. 12 legge 15/2000. Poiché non risulta ben definito quanto previsto dal citato articolo, si intende che debbano essere assicurate almeno le seguenti prestazioni:

- segnalamento e identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio;
- · esame clinico all'ingresso;
- trattamenti antiparassitari interni ed esterni;
- vaccinazione con vaccino polivalente in base alle situazione epidemiologica del territorio;
- •sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione;

- esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;
 - interventi di primo soccorso (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) tramite clinica o ambulatorio attrezzato per esami diagnostici particolari;
 - eventuale assistenza sanitaria, differente da quanto sopra elencato, sarà garantita secondo quanto stabilito dal medico veterinario responsabile sanitario della struttura.

Le prestazioni erogate devono essere registrate su apposita scheda clinica del singolo soggetto: a titolo esemplificativo si suggerisce un modello che contiene le informazioni minime. E' auspicabile una gestione informatizzata delle schede cliniche. L'avvenuta sterilizzazione deve essere riportata nell'anagrafe regionale. Al momento dell'adozione, le informazioni sanitarie di maggior rilevanza devono essere fornite al nuovo proprietario su modello conforme.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO